

N.388/2017 R.G.

TRIBUNALE DI TARANTO

Il Collegio della Seconda Sezione Civile, composto dai signori magistrati:

dott. CLAUDIO CASARANO – Presidente

dott. ANTONIO ATTANASIO – Giudice rel.

dott. ENRICA DI TURSI - Giudice

decidendo sul reclamo ex art.669 terdecies cpc proposto in data 14.6.17 dalla s.r.l. e da

avverso l'ordinanza reiettiva del loro ricorso ex art.700 cpc emessa dal giudice

dott. Alberto Munno in data 19.5.17

lette le difese degli istanti e della reclamata s.p.a. (per brevità,)

esaminati gli atti e documenti allegati;

premesso che:

la s.r.l. , correntista affidata di nonché beneficiaria di un finanziamento chirografario dell'importo di Euro 428.600, denuncia il presunto comportamento scorretto e non lecito dell'istituto di credito che, del tutto inopinatamente e senza fornire adeguata motivazione, ha deciso di revocarle il fido di Euro 82.000,00, di recedere dal connesso rapporto di conto corrente e di risolvere il contratto di mutuo, chiedendole l'immediato ripianamento delle esposizioni debitorie e segnalando il suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sia per lo sconfinamento del c/c sia per il mancato pagamento della rata del prestito;

la Società ed il suo garante (e legale rappresentante) , escusso dalla banca per le passività maturate, paventano danno gravi ed irreparabili – riconducibili all'attività imprenditoriale ed alla sfera strettamente personale – da quelle iniziative e, pertanto, chiedono, in via immediata ed urgente, che siano dichiarate inefficaci le determinazioni adottate dal sia ordinato il ripristino, quanto meno temporaneo, dei rapporti bancari, sia restituito al il danaro versato e siano cancellate dalla CR le segnalazioni pregiudizievoli;



il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione pregiudiziale della Banca, si è dichiarato incompetente *ratione loci* a decidere la domanda cautelare, stante la designazione convenzionale (clausola contrattuale di deroga) del foro di Reggio Emilia;

i reclamanti impugnano quella statuizione e chiedono l'accoglimento del ricorso per le ragioni già esposte in prime cure; la Banca si riporta anch'essa a tutte le precedenti eccezioni e richieste.

osservato che:

Sulla questione preliminare

I ricorrenti hanno adito il Tribunale di Taranto, ritenendolo territorialmente competente, secondo i criteri ordinari, a delibare tutte le richieste cautelari.

Il Collegio ritiene, di contro, che la deroga convenzionale del foro precluda l'esame delle domande strettamente riconducibili alla controversa vicenda negoziale.

La clausola sub 26 del contratto di c/c bancario dell'1.4.04 e la clausola sub 11 del contratto di mutuo chirografario stabiliscono un foro convenzionale di carattere esclusivo, visto che l'accordo di deroga rivela l'espressa ed inequivoca volontà delle parti di escludere la competenza (alternativa) dei fori legali per tutte le controversie che trovano la loro fonte causale nel contratto.

Le valide pattuizioni (rispettose delle prescrizioni ex art.1341 c.c.: cfr. Cass.16/7821; Cass.15/15278; Cass.14/12708) designano, dunque, il foro territoriale esclusivo di Reggio Emilia, vincolante non solo per i paciscenti ma anche per il visto il nesso inscindibile tra il contratto bancario e quello di garanzia dovuto alla natura accessoria e non autonoma dell'obbligazione del garante (Cass.13/180).

La deroga pattizia alla competenza in riferimento al giudice di merito è tale da influenzare anche l'individuazione del giudice della procedura cautelare *ante causam*, in tal modo verificandosi un'attrazione di quest'ultima in capo al giudice al quale le parti hanno convenuto in via esclusiva l'attribuzione della relativa competenza territoriale (in tal senso, Trib. Torino 24.4.2012, in Giur. It.2013,4,924; Trib. Torre Annunziata 1.12.2009 in Redaz. Giuffrè 2009; Trib Lecco 4.12.2000, in

Giur. milanese 2002,159; Trib. Ferrara 21.10.1997, in Giur merito 1999,I,784).

Tanto perché la regola fondamentale in materia di competenza cautelare, enunciata dall'art.669 ter cpc, è (tendenzialmente) quella della corrispondenza fra giudice della cautela e giudice del merito.

L'inderogabilità affermata dall'art.28 cpc, quindi, non riguarda il giudice astrattamente competente per territorio (secondo i criteri predeterminati ex lege) ma attiene al (criterio di) collegamento tra giudice della cautela e giudice del merito.

Ove la competenza per la causa di merito sia stata convenzionalmente derogata, le parti dovranno rivolgersi inderogabilmente a quel foro convenzionale per ottenere le misure cautelari che la legge devolve al giudice "che sarebbe competente per la causa di merito" (Cass.91/9290; Cass.82/185).

Ne discende che il cautelare *ante causam* sulla declaratoria d'inefficacia del recesso e della risoluzione contrattuale e sui connessi provvedimenti "ripristinatori" e restitutori va instaurato presso il giudice "in concreto" competente per territorio in base alla clausola contrattuale specifica.

Bene ha fatto il primo giudice a dichiararsi incompetente sul punto (ed a ritenere assorbiti i profili d'inammissibilità dell'azione sollevati dalla banca).

* * * * *

Il giudice di prime cure ha, però, errato nel declinare la propria competenza territoriale sulla distinta domanda di cancellazione della segnalazione del nominativo della _____ dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Il foro pattizio, utilmente richiamabile per tutte le controversie *ex contractu*, non attrae a sè anche la questione dell'illegittima iscrizione, collegata solo di fatto (ergo, impropriamente connessa) alle vicende negoziali ed avente una sua autonoma configurazione giuridica, traducendosi in un comportamento illecito della banca _____, Dipendenza di _____, fonte di responsabilità contrattuale (per violazione dei precetti di buona fede e correttezza, ex artt.1175-1375 c.c.) ed extracontrattuale ex artt.2043-2050 c.c. (la divulgazione di informazioni inesatte può ricondursi all'esercizio di attività pericolosa) e suscettibile di dar luogo anche al risarcimento del danno.



In questo caso, in cui si controverte relativamente a diritti di obbligazione, è applicabile (anche) il *forum commissi delicti* o del luogo d'insorgenza dell'obbligo, per cui sussiste la competenza territoriale di Taranto ex artt.20 - 669 ter cpc.

Sul merito cautelare

Va adottata la misura cautelare richiesta urgentemente dalla

La sua segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia poggia, in realtà, su una condotta dell'azienda di credito che non appare esente da censure.

La cliente godeva, a tempo indeterminato, di una linea di credito di Euro 82.000,00 su c/c che la Credem, con lettera di preavviso del 20-23.6.16, ha deciso di revocare a far data dal 15.10.16 avvalendosi di un potere discrezionale esercitato "secondo le proprie politiche di merito creditizio e di assunzione del rischio" (v. missiva via pec del 19.8.16), non più sostenibili "alla luce della contrazione del fatturato e dell'indebitamento bancario" imputati alla società (ulteriore nota del 7.11.16).

Dopo soli due mesi, la banca ha deciso di risolvere il conto corrente (non più) affidato ordinando alla correntista l'immediato rientro dall'esposizione debitoria di Euro 63.000,00.

A giudizio del Tribunale, la ha esercitato il suo diritto con modalità irrispettose dei doveri di correttezza e buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.), causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale.

L'esercizio del recesso "ad nutum", ancorchè contrattualmente riconosciuto, può configurare un abuso ed in ambito contrattuale è, pertanto, previsto un controllo di ragionevolezza (in forza del contemperamento degli opposti interessi delle parti), condotto in base al principio della buona fede oggettiva cioè della reciproca lealtà di condotta (*ex multis*, Cass.09/20106).

Alla stregua di tale principio non può allora escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerare illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari, tali da

contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre di quella provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate (Cass.16/17291; Cass.00/9321; Cass.97/4538).

La ha comunicato la revoca della linea di credito accesa sul c/c n.522.010.1308 del tutto inopinatamente, e senza fornire adeguate giustificazioni, tenuto conto che la non aveva mai sconfinato dall'affidamento concesso; non presentava, a fine anno 2015, una situazione economica tale da allarmare circa la sua solvibilità, tenuto conto delle ampie (ed immutate) garanzie rilasciate in favore dell'istituto di credito e di un *trend* degli affari che aveva fatto registrare solo un lieve calo del fatturato (ed una stabile esposizione debitoria, connotata però da una sensibile riduzione del passivo esigibile "a breve": v. bilanci d'esercizio 2014 e 2015); non aveva tenuto una condotta fraudolenta ma, anzi, aveva sempre mantenuto un comportamento corretto e collaborativo con la banca, mostrandosi disponibile anche ad una riduzione dell'affidamento dopo i versamenti bonificati sul c/c societario grazie al disinvestimento di titoli finanziari intestati al Meuli (vedi operazioni del marzo '16).

Il recesso bancario, non preceduto da elementi sintomatici del rischio d'insolvenza o comunque non sorretto da comportamenti idonei a giustificare la totale sfiducia della banca nella solvibilità dell'affidato, è dunque intervenuto in tempi e con modalità inaspettate, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa della che, in base alla normalità commerciale dei rapporti in atto (da anni), confidava di poter continuare a disporre - almeno in parte - della provvista creditizia e non di esser costretta a restituire (entro pochi mesi) le somme utilizzate.

La Credem, nell'occorso, ha disatteso le regole di correttezza e buona fede (art.1375 c.c.) abusando dello *ius poenitendi* ovvero esercitandolo in modo arbitrario, senza contemperare gli interessi della cliente, privata in modo repentino dell'intero fido (senza ragionevole giustificazione) e, pertanto, costretta in breve tempo a reperire la liquidità necessaria per coprire l'esposizione debitoria, dato



che la Banca, poco dopo la revoca della linea di credito, ha inopinatamente risolto anche il rapporto di conto corrente, impedendo in tal modo alla Società di rientrare con gradualità dalla passività contabilizzata.

L'illegittimo (e pertanto inefficace) recesso dall'apertura di credito – accertato *incidenter* – ha indotto la banca a risolvere, in modo altrettanto arbitrario (in assenza di preavviso *ad hoc* e delle invocate condizioni di cui all'art.1186 c.c.), il conto corrente di corrispondenza, originando l'ingiusta esposizione debitoria e, di conseguenza, l'illegittima segnalazione dello sconfinamento alla Centrale Rischi.

La risulta aver segnalato alla CR pure il mancato pagamento della rata del mutuo relativa alla mensilità di novembre '16.

Anche in tal caso si delinea il buon diritto (*fumus boni iuris*) della ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione.

La mutuataria risulta aver saldato gli ultimi tre ratei del '16 con addebito sul conto corrente societario, in attesa che si perfezionasse la pratica per il trasferimento dell'addebito su un nuovo conto acceso presso altra banca (v. documenti allegati).

I versamenti "dedicati", con specifica imputazione della loro causale (v. risultanze contabili), non dovevano ragionevolmente essere distratti dalla loro specifica destinazione per essere invece utilizzati come provvista di c/c e, quindi, assorbiti, dalla relativa esposizione debitoria.

La banca con la nota del 28.12.16 ha contestato alla (ed al suo garante) una inadempienza inesistente, salvo poi ritornare sui suoi passi (e revocare implicitamente la comunicata risoluzione) dopo una più attenta verifica della condotta della finanziata, che continua a vedersi ingiustamente segnalata al sistema informativo della Banca d'Italia (peraltro, la documentazione allegata attesta il pagamento anche delle rate di rimborso maturate nel '17).

Ricorre altresì il paventato *periculum*.

Il servizio della Centrale Rischi è finalizzato alla valutazione del merito creditizio della clientela ed

all'analisi e gestione del rischio attraverso le informazioni divulgate dal sistema a tutti gli intermediari, in grado perciò stesso di valutare ponderatamente la capacità di indebitamento del cliente.

Il discredito che deriva dalle segnalazioni alla CR è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi, con inevitabile perturbazione dei rapporti economici e riflessi negativi agli interessi commerciali ed alla immagine imprenditoriale del segnalato.

Le erronee ed illegittime segnalazioni in danno della _____ sono, dunque, idonee a determinare una lesione del suo diritto d'impresa perché, oggettivamente, possono pregiudicarne il futuro accesso al credito, inducendo le banche a revocare i fidi già in essere (con inevitabile contrazione, se non blocco, degli investimenti e, quindi, ridotta possibilità di guadagni futuri) oltre a minare la reputazione commerciale dell'ente.

Tutto ciò rischia di arrecare non solo nocumento strettamente patrimoniale alla società (danno, però, di non agevole determinazione) ma anche la lesione di beni e valori assoluti, come il diritto di iniziativa economica privata (art.41 Cost.) che, com'è noto, si alimenta grazie al credito bancario.

* * * * *

L'esito finale della controversia orienta la regolamentazione degli oneri processuali.

Il _____, parzialmente soccombente verso la Società, è tenuto a rifonderle la metà delle spese e competenze di lite, liquidate, in tal misura, per la prima fase in Euro 1.569,00 (Euro 169,00 per esborsi; Euro 1.400,00 per compenso) e per il reclamo in Euro 1.290,00 (Euro 90,00 per spese; Euro 1.200,00 per compenso) oltre accessori di legge, mentre la restante parte va compensata.

L'altra parte ricorrente va condannata a rifondere le competenze di lite alla _____, nella misura di Euro 1.600,00 per la prima fase e di Euro 1.300,00 per il gravame, oltre accessori di legge.

* * * * *

P.Q.M.

Il Tribunale, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, così provvede:



- ordina al _____ s.p.a. di provvedere alla cancellazione dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia delle segnalazioni effettuate contro la cliente _____ s.r.l., relative all'esposizione debitoria del c/c affidato n. 522/1308 ed al mancato pagamento delle rate del mutuo chirografario n.522/6753489;


- conferma l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sulle altre istanze;

- condanna il _____ s.p.a. a rifondere alla _____ s.r.l., come rappresentata, la metà delle spese e competenze di lite, liquidate in tal misura in Euro 2.859,00 oltre rsg, iva e cap, e compensa tra le parti l'altra metà;


- condanna _____ a rifondere al _____ s.p.a. le spese e competenze di lite, liquidate in complessivi Euro 2.900,00 oltre rsg, iva e cap.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 13.10.2017.

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL _____ 18 OTT 2017 _____
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dott.ssa M. Elisabetta Corradino